

REGOLAMENTO (UE) N. 459/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2011

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione recante disposizioni di applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante disposizioni di applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE⁽²⁾, definisce le modalità di applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009, che costituisce un atto normativo distinto ai fini della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)⁽³⁾.
- (2) Le prescrizioni tecniche necessarie per dare applicazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 78/2009 devono basarsi sulle specifiche contenute nella decisione 2004/90/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, concernente le prescrizioni tecniche per l'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE⁽⁴⁾.

- (3) In base all'esperienza acquisita tramite le valutazioni iniziali effettuate dai costruttori di veicoli e dai servizi tecnici e in conformità del regolamento (CE) n. 631/2009, sono stati individuati quattro diversi settori nei quali i requisiti specifici devono essere chiariti. Le disposizioni da modificare riguardano i requisiti generali che si basano sui requisiti esistenti della prima fase, stabiliti dalla direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾. Alcuni importanti limiti di valutazione dei requisiti generali devono essere adattati per tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici e per allineare i requisiti della prima fase stabiliti dal regolamento (CE) n. 78/2009 a quelli stabiliti, per quanto riguarda la prima fase, dalla direttiva 2003/102/CE.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 631/2009 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 195 del 25.7.2009, pag. 1.⁽³⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 31 del 4.2.2004, pag. 21.⁽⁵⁾ GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.